Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 181 del 14 Giugno 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'11 giugno 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE:
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.101 della Società A.S.D. VIGOR LAMEZIA 1919
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.176 del 31.05.2018 (ammenda di € 500,00, squalifica del calciatore NIANG Serigne Madina per TRE gare effettive, squalifica del calciatore MARUCA Cristian per DUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il difensore della Società reclamante;
-ritenuto che dal rapporto arbitrale e dai rapporti dei commissari di campo risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
-ritenuto che l'impugnazione della sanzione a carico di Maruca Cristian è inammissibile, ai sensi dell'art.45, comma 3, lettera a del C.G.S., trattandosi di squalifica di due giornate;
-ritenuto che la sanzione a carico di Niang Serigne Madina, che con proprio provocatorio comportamento ha dato causa ad una rissa tra giocatori e tifosi, è congrua ed adeguata;

-ritenuto che la sanzione pecuniaria a carico della Società Vigor Lamezia 1919 appare eccessiva avendo il direttore di gara qualificato come "buono" il comportamento della tifoseria, tuttavia, a fine gara, lanciavano bottiglie d'acqua in campo;

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'impugnazione della sanzione comminata a MARUCA Cristian;
conferma la sanzione a carico di NIANG Serigne Madina;
in parziale accoglimento del reclamo riduce a € 300,00 (trecento/00) l'ammenda a carico della Società VIGOR LAMEZIA 1919;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.102 del Sig. FALCONE SANTO ANTONIO (Società F.C. Calcio Acri S.C.S.D.)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.57 G del 31.05.2018 (squalifica fino al 31.12.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il difensore del reclamante;

RILEVA

che nella seduta odierna, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per il 18.6.2018;

P.Q.M.

dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 18 GIUGNO 2018, ore 15.30.

RECLAMO n.103 del Sig. GENCARELLI MARIO (Società F.C. Calcio Acri S.C.S.D.)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.57 G del 31.05.2018 (squalifica fino al 31.12.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che nella seduta odierna, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per il 18.6.2018;

P.Q.M.

dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 18 GIUGNO 2018, ore 15.30.

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi